

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- La riscossione riparte dal 1° gennaio 2021 - pag. 2
- Modello Redditi PF 2020: come optare per la flax tax al 7% e come rinunciare - pag. 4
- Studio professionale in quarantena: le scadenze fiscali vanno comunque rispettate - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Smart working semplificato fino alla fine dello stato di emergenza - pag. 17
- Decreti Ristori e Ristori bis: sospesi solo i versamenti dei contributi in scadenza a novembre - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Enti locali: definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale - pag. 27

FINANZIAMENTI

- Bonus formazione 4.0: con la proroga si amplia anche l'elenco delle spese ammissibili - pag. 28
- SURE: successo della terza emissione di obbligazioni - pag. 30

IMPRESA

- Transazione fiscale e previdenziale: impresa salva anche nel silenzio del Fisco e dell'INPS - pag. 31
- Azioni legali collettive: approvata la direttiva UE - pag. 33
- Proprietà intellettuale: il piano d'azione per aiutare le imprese - pag. 33

IN EVIDENZA

La riscossione riparte dal 1° gennaio 2021

di Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma


Slitta al 31 dicembre 2020 il termine "finale" della sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Il termine era stato precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 per effetto del decreto Agosto. Fatti salvi ulteriori differimenti, l'attività degli Agenti della riscossione riprenderà dal 1° gennaio 2021. È una delle previsioni della legge di conversione del D.L. n. 125/2020, approvata definitivamente dalla Camera: nel testo confluiscono le disposizioni del D.L. n. 129/2020 in materia di riscossione.

Il **decreto riscossione** (D.L. n. 31 dicembre 2020) confluisce nella legge "finale" di sospensione dell'attività di conversione del decreto relativo di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto della **proroga della dichiarazione dello stato di emergenza** (D.L. n. Agosto.

125/2020), approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati.

Il testo è invariato e prevede una serie di misure in materia di **riscossione**, in particolare rinviando al


Pagamento cartelle e avvisi esecutivi

Il provvedimento, modificando l'art. 68 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), prevede 

Smart working semplificato fino alla fine dello stato di emergenza

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Prorogato al 31 gennaio 2021 (e comunque fino alla fine dello stato di emergenza) il termine finale di utilizzo della procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working, nonché di validità delle deroghe in merito all'accordo individuale e all'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro stabilite dalla disciplina emergenziale. Lo prevede il disegno di legge di conversione del D.L. n. 125/2020 approvato definitivamente dalla Camera. Il provvedimento, la cui operatività è subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene importanti novità anche per lo smart working dei lavoratori fragili.

E' prorogato **fino al 31 gennaio 2021** e comunque fino al termine dello stato di emergenza l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto di Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7), che detta norma sullo **smart working emergenziale**. La modifica giunge dalla conversione in legge del **decreto-legge n. 125/2020**, sulla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la continuità operativa del sistema di allerta Coronavirus e sull'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

Fisco

Fatte salve ulteriori proroghe

La riscossione riparte dal 1° gennaio 2021

di Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

Slitta al 31 dicembre 2020 il termine "finale" della sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Il termine era stato precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 per effetto del decreto Agosto. Fatti salvi ulteriori differimenti, l'attività degli Agenti della riscossione riprenderà dal 1° gennaio 2021. È una delle previsioni della legge di conversione del D.L. n. 125/2020, approvata definitivamente dalla Camera: nel testo confluiscono le disposizioni del D.L. n. 129/2020 in materia di riscossione.

Il **decreto riscossione** (D.L. n. 129/2020) confluisce nella legge di conversione del decreto relativo alla **proroga della dichiarazione dello stato di emergenza** (D.L. n. 125/2020), approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati.

Il testo è invariato e prevede una serie di misure in materia di **riscossione**, in particolare rinviando al 31 dicembre 2020 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto Agosto.

Pagamento cartelle e avvisi esecutivi

Il provvedimento, modificando l'art. 68 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), prevede il differimento dal 15 ottobre al **31 dicembre 2020** del termine di **sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, **avvisi di addebito** e **avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione.

Leggi anche Riscossione: cartelle sospese fino al 31 dicembre. Con qualche sorpresa

La sospensione riguarda i **pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020** (dal 21 febbraio 2020 con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex zona rossa) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

Domanda

Quando deve essere pagata una cartella di pagamento i cui termini di pagamento scadevano il 20 aprile 2020?

Risposta

Trattandosi di un pagamento in scadenza dopo l'8 marzo 2020, si applica la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento delle somme dovute. Poiché il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, la cartella potrà essere pagata entro il 31 gennaio 2021.

Il differimento trova applicazione anche per il **pagamento di rate**, che scadono nello stesso periodo (8 marzo-31 dicembre 2020). Tali rate devono essere

comunque versate entro il **31 gennaio 2021** (FAQ n. 6 della Sezione "Covid 19" dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Le rate con **scadenza successiva al 31 dicembre** devono essere versate nel rispetto delle **date riportate sui bollettini/moduli** di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.

Esempio

- rata di 1.000 euro con scadenza 31 marzo 2020;
- rata di 1.000 euro con scadenza 30 giugno 2020;
- rata di 1.000 euro con scadenza 30 settembre 2020;
- rata di 1.000 euro con scadenza 31 dicembre 2020.

Il contribuente può versare le 4 rate (4.000) entro il **31 gennaio 2021**.

Si precisa che il provvedimento non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio** che rimane pertanto fissata al **10 dicembre 2020** come previsto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) (FAQ n. 2).

Notifica cartelle di pagamento

Come è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo di sospensione (dall'**8 marzo al 31 dicembre 2020**) non sarà **effettuata la notifica delle cartelle** di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata PEC (FAQ n. 3).

Rateizzazioni

Il decreto prevede il differimento dal 15 ottobre al **31 dicembre 2020** della data ultima di presentazione delle **richieste di rateazione**.

Per i **piani di dilazione** già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al **31 dicembre 2020**, la **decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Esempio

Un contribuente ha un piano di rateizzazione che alla

data dell'8 marzo era ancora in essere, ma potrebbe avere difficoltà a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate in scadenza.

A tal riguardo, il decreto Rilancio ha esteso da **5 a 10 il numero massimo delle rate**, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa temporalmente e si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di **istanze presentate fino al 31 dicembre 2020** (cfr. FAQ n. 9).

È stato inoltre chiarito che anche per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può richiedere una **rateizzazione**. A tal fine, onde evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il **31 gennaio 2021** (FAQ n. 5).

Procedure cautelari o esecutive

Durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo al **31 dicembre 2020**) Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio pignoramento), in quanto le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione, sono **sospese** (FAQ n. 10 e n. 11).

Dopo il 31 dicembre, a fronte del **mancato o integrale pagamento** del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile).

Art. 48-bis

Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni **non devono verificare la presenza di debiti** non ancora pagati all'agente della riscossione (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario (FAQ n. 20).

Notifica della cartella e termini di decadenza e prescrizione

Il provvedimento, inoltre, aggiunge un comma (4-bis) al citato art. 68, prevedendo che, con riferimento ai **carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione** di cui sopra, relativi alle entrate

tributarie e non tributarie, sono **prorogati di 12 mesi**:

a) il termine entro il quale l'agente deve **notificare la cartella** ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità;

b) i termini di **decadenza e prescrizione** in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

Al riguardo, sono tuttavia **fatti salvi gli eventuali maggiori termini** risultanti dalle disposizioni recate dall'art. 157, comma 3, del D.L. n. 34/2020, norma che ha **prorogato di un anno** i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito delle attività di liquidazione, alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018 per le somme che risultano dovute a seguito delle attività di controllo formale.

Viene, altresì, precisato che, per quanto riguarda specificamente i **termini di decadenza e prescrizione** in scadenza **nell'anno 2020** per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015, con riferimento alla proroga di tali termini al **31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione, ossia al **31 dicembre 2022**.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli **agenti della riscossione** aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli **eventi eccezionali**, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari**, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, (art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000), **“fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”**. La Relazione illustrativa alla legge di conversione del D.L. n. 129/2020 precisa che **“il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.159 del 2015 trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale in considerazione della generalizzata dichiarazione di stato di emergenza che interessa l'intero Paese”**.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Modello Redditi PF 2020: come optare per la flat tax al 7% e come rinunciarvi

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

Il contribuente titolare di redditi da pensione di fonte estera che trasferisce la residenza fiscale nel Mezzogiorno può optare per l'applicazione della flat tax al 7% a partire dal periodo d'imposta 2019. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Sempre nel modello Redditi PF i contribuenti possono manifestare anche la facoltà di non avvalersi della flat tax. Sui redditi esteri applicheranno, quindi, il regime ordinario con fruizione, se compete, del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La volontà di non applicare il regime agevolato può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione.

La tassazione sostitutiva per i “neo residenti” agevola chi percepisce **redditi da fonte estera** o prodotti all'estero. Si tratta dei beneficiari del nuovo **regime opzionale in vigore dal periodo d'imposta 2019** e riservato ai contribuenti che stabiliscono la residenza nel Mezzogiorno e tassano con imposta sostitutiva i redditi “esteri”.

I redditi agevolati sono stati inizialmente quelli da **pensione** che scontavano, in luogo della tassazione ordinaria, l'**imposta sostitutiva del 7%** se il contribuente si trasferiva nei piccoli comuni del Mezzogiorno; successivamente sono stati inclusi anche gli altri redditi prodotti all'estero. L'ampliamento del perimetro della flat tax raddoppia l'interesse per la misura agevolativa, tanto che l'Agenzia è intervenuta per chiarire i passaggi più rilevanti ai fini applicativi, con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 e da ultimo con la risposta a interpello n. 559 del 24 novembre 2020.

Leggi anche

- Pensionati esteri nel Mezzogiorno: come accedere al regime opzionale

- Flat tax pensionati esteri con paletti e adempimenti

Il primo regime fiscale opzionale è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 273 e 274, legge n. 145/2018) che, inserendo il nuovo art. 24-bis

nel TUIR, agevolava i titolari di **redditi da pensione**, erogata da fonte estera, i quali - se portavano in Italia la residenza dall'estero - potevano fruire dell'imposta forfettaria del 7% sui redditi esteri; successivamente, il regime opzionale è stato oggetto di una nuova modulazione con una visione più ampia dei benefici, grazie all'art. 5-bis del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, introducendo l'art. 24-ter TUIR, ha “scardinato” alcuni perimetri del regime opzionale.

In particolare, questo secondo intervento del legislatore ha:

- circoscritto il perimetro dell'agevolazione, considerando agevolabili i **redditi di qualunque categoria prodotti all'estero**;

- ampliato da 5 a 9 periodi di imposta la validità dell'opzione;

- validato l'opzione anche in caso di irregolarità, nella fattispecie quella afferente il versamento tardivo dell'imposta sostitutiva, disponendo il pagamento entro la scadenza, con prosecuzione degli effetti dell'opzione.

Ripercorrendo le disposizioni citate, questo è il **quadro di sintesi** del regime opzionale per chi si trasferisce nei comuni a bassa densità di popolazione del Sud Italia.

TUIR	Regime opzionale
Art. 24-bis	Per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti
Art. 24-ter	Per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49 c.2 lett.a) del TUIR (redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati) erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno fino a 20 mila abitanti

Le modalità applicative e l'ambito soggettivo del regime sono state successivamente individuate nel

provvedimento n. 167878 del 31 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Regime fiscale opzionale

Prima di evidenziare le modalità di compilazione del modello Redditi PF 2020, è utile riassumere la *ratio* della normativa in esame per accedere al regime di favore alla luce degli ultimi chiarimenti dell'Amministrazione.

La residenza

Il regime opzionale implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia, difatti, l'agevolazione spetta solo alle **persone fisiche che trasferiscono**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, la propria **residenza fiscale** in uno dei **piccoli comuni** del Mezzogiorno.

Con riferimento ai **requisiti soggettivi**, il provvedimento n. 167878/2019 ha precisato che devono sussistere **due condizioni fondamentali**, ovvero il contribuente:

- non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei **5 periodi d'imposta precedenti** a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- deve trasferire la propria residenza da Paesi (giurisdizioni) in cui sono in vigore accordi di **cooperazione amministrativa** nel settore fiscale (art. 24-ter, comma 2, TUIR).

Nota bene

Oltre ai paesi europei, si tratta dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato una convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA (Tax Information Exchange Agreement) ovvero che aderiscono alla convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia.

I piccoli comuni

Il comune ove stabilire la residenza fiscale deve essere uno dei Comuni delle Regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia** a bassa densità abitativa ovvero con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite da sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Nota bene

La bassa densità abitativa deve risultare dalla "rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'ISTAT riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione.

I chiarimenti della circolare n. 21/E/2020

Iscrizione Anagrafe	Trasferimento al Sud
Ai fini della residenza fiscale in Italia, rileva solo il dato dell'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente . Pertanto, "il soggetto che non si sia mai cancellato da tale registro non può esercitare l'opzione" per il regime, non rilevando, dunque, un eventuale possibile richiamo all'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.	L'Agenzia conferma quanto già chiarito nella circolare n.17/E/2017 ovvero che il trasferimento di residenza al Sud non deve essere solo "formale". In quanto il requisito formale dell'iscrizione nel registro della popolazione residente è oggetto di "controlli da parte delle autorità comunali competenti da D.P.R. n. 223/1989".

La tipologia di redditi

Sono attratti al regime opzionale i **redditi esteri** individuati adottando i criteri stabiliti dal TUIR secondo cui, per l'individuazione dei redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero vale il principio che considera "prodotti all'estero" i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.

Più precisamente, i redditi prodotti all'estero assoggettabili all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter sono quelli individuabili con l'applicazione delle regole disposte dal TUIR all'art. 165 comma 2, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di "criteri reciproci" a quelli previsti dall'art. 23 TUIR.

I chiarimenti della circolare n. 21/E/2020

Pensioni estere	Deduzioni e detrazioni
-----------------	------------------------

<p>L'Amministrazione chiarisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ambito soggettivo delineando il perimetro per l'applicazione della flat tax. L'opzione per il regime è prevista per i destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Dunque, rimangono esclusi i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia. - la nozione di redditi da pensione in cui rientrano anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo); 	<p>I beneficiari del regime di cui all'art. 24-ter TUIR possono godere delle deduzioni e detrazioni previste dal TUIR se funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia.</p> <p>Si tratta nello specifico delle deduzioni ex art. 10 e delle detrazioni ex articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del TUIR. Restano escluse le deduzioni e le detrazioni connesse alla specifica tipologia di redditi esteri assoggettati alla flat tax del 7%.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - nell'espressione "le pensioni di ogni genere" sono da considerare ricomprese nell'ambito di operatività del comma 2 dell'art. 49 TUIR anche tutte quelle indennità <i>una tantum</i> erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 	

L'opzione

Il contribuente può scegliere il regime agevolato a partire dal periodo di imposta 2019; la relativa **opzione** deve essere esercitata **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e diventa efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace (legge 28 giugno 2019, n. 58).

Nota bene

L'opzione rimane efficace se, dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisce la residenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR, in un altro comune delle citate regioni del Mezzogiorno.

Il decreto Crescita, con le modifiche apportate all'art. 24-ter del TUIR, estende a 10 anni la durata massima del regime opzionale inizialmente fissata a 6 anni.

L'opzione da fare in dichiarazione per espressa previsione è valida anche con riferimento al regime opzionale disposto dall'art. 24-bis del TUIR.

L'opzione per il regime opzionale si può **revocare** al verificarsi di alcune situazioni, nonché decadere.

Il contribuente che accede al regime opzionale, oltre che dell'**imposta sostitutiva** del 7%, fruisce di una serie di **altre esenzioni**. Difatti, come ricordato dalla circolare n. 21/E/2020, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter TUIR si esaurisce l'obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all'estero che, pertanto, non dovranno subire alcun'altra imposta sostitutiva o ritenuta.

Regime ordinario

I soggetti destinatari del regime opzionale possono anche manifestare la **facoltà di non avvalersi**

dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dandone specifica indicazione in dichiarazione ovvero con successiva modifica della stessa (art. 24-ter, comma 8 del TUIR) e, dunque, applicando per tali redditi esteri il regime ordinario e fruire, se compete, del relativo **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**.

Questa volontà di non applicare il regime agevolato può essere esercitata anche successivamente, ovvero nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione.

I punti essenziali del regime di favore sin qui riepilogati sono stati ulteriormente riconfermati dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 559: un contribuente residente a Lussemburgo negli ultimi 5 anni, avendo maturato il diritto alla pensione dall'INPS, voleva esercitare la facoltà di cui all'art. 24-ter TUIR, previo trasferimento della propria residenza in Italia e fruire del credito di imposta per le ritenute fiscali subite in Lussemburgo sulla pensione erogata dallo Stato estero.

L'Amministrazione ha precisato che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 24-ter TUIR, si può beneficiare del relativo regime di favore, relativamente ai redditi di fonte estera.

Per i redditi erogati dall'INPS, invece, non si applica l'art. 24-ter TUIR, in quanto **redditi di fonte italiana** per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

Con riferimento poi ai redditi da pensione di fonte lussemburghese - sia con tassazione esclusiva in Italia (paragrafo 1, art. 18, legge n. 747/1982) che con imposizione in entrambi gli Stati (paragrafo 2 del medesimo art. 18) - non si potrebbe beneficiare del "credito d'imposta estero", ai sensi dell'art. 165 TUIR. In

tale ultima ipotesi, infatti, per effetto dell'opzione di cui all'art. 24-ter TUIR il reddito soggetto a imposta sostitutiva non concorrerà alla formazione del reddito complessivo (circolari n. 21/E/2020 e n. 9/E/2015)

Come compilare il modello Redditi PF 2020

Il modello dichiarativo è lo strumento con il quale il contribuente esprime la sua volontà:

- **accedere al regime opzionale** di cui all'art. 24-ter TUIR per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri;

- di **non avvalersi** di tale regime opzionale.

L'opzione per fruire del regime agevolato è esercitata nel modello Redditi PF, in cui si dovrà indicare anche:

- la sussistenza delle condizioni soggettive per l'applicazione del regime opzionale;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende non

s'intendere avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;

- lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione;

- l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva;

- l'ammontare della relativa imposta sostitutiva.

Con l'approvazione dei modelli dichiarativi 2020 è stato individuato il **quadro RM** quale sezione dedicata al regime opzionale in commento; la sezione XVIII è quella che accoglie i dati.

Leggi anche L'imposta sostitutiva per pensionati esteri entra nel quadro RM del modello Redditi 2020

Nel rigo RM34 occorre indicare i dati per manifestare la facoltà di accedere al regime opzionale agevolato e tutte le informazioni correlate.

Ecco come compilare il **rigo RM34**:

- colonna 1: accoglie l'esercizio dell'opzione;
- colonna 2: va indicato il primo esercizio dell'opzione, cioè l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia in uno dei comuni a bassa densità abitativa;
- colonna 3: va riportato il codice del comune dove si è trasferita la residenza;
- colonne 4 e 5: i campi si compilano per attestare la sussistenza, o meno, della residenza fiscale nel territorio dello stato italiano nei cinque periodi di imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;
- colonna 6: accoglie la revoca, che avrà efficacia a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.

Nel **rigo RM35** e nel **rigo RM36**, sono accolte tutte

le informazioni che consentono all'Anagrafe tributaria di individuare la cittadinanza estera del contribuente e l'ultima residenza fiscale e precisamente:

- nel rigo RM35, colonne 1 e 2: si indica il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice (o i codici) del relativo stato estero dedotto dall'Elenco paesi e territori esteri, presente del fascicolo 1 delle istruzioni;
- nel rigo RM36

a) colonne 1 e 2: si indica il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale.

b) colonne 3 e 4: si indica - solo nel caso in cui il contribuente voglia tassare con le regole ordinarie i redditi esteri - il codice dello stato estero delle giurisdizioni per cui non esercita l'opzione al regime agevolato.

RM35	Altra Cittadinanza	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2
RM36	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2
	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione	Codice Stato Estero 3	Codice Stato Estero 4

Nel **rigo RM37**, infine, si indicano gli importi relativi al regime opzionale, e precisamente:

- colonna 1: lo Stato di residenza del soggetto estero erogante;
- colonna 2: i redditi da pensione estera, di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), TUIR;
- colonna 3: l'ammontare dei redditi prodotti all'estero.

Nota bene

I redditi indicati nel rigo RM37, colonna 3 non vanno in altri quadri della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020, in quanto non assoggettati a imposta.

- colonna 4: l'ammontare dell'imposta sostitutiva che è pari al 7% dei redditi dichiarati (esposti nella colonna 3 del rigo RM37); l'importo dell'imposta sostitutiva dovrà essere anche esposta, o meglio riportata, nel **quadro RX** (rigo RX19 colonna 1).

RM37	Stato soggetto estero erogante	Redditi da pensione estera	Redditi prodotti all'Estero	Imposta sostitutiva dovuta
	1	2	3	4
		.00	.00	.00

Con riferimento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero:

- l'imposta deve essere versata in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime opzionale;
- il pagamento deve essere fatto entro la data prevista

per il versamento del saldo delle imposte sui redditi;

- l'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi

Fisco

La posizione delle Entrate

Studio professionale in quarantena: le scadenze fiscali vanno comunque rispettate

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

La chiusura per Covid-19 dello studio professionale non costituisce causa di forza maggiore o evento eccezionale e imprevedibile che legittimi la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e tributari. È la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello presentato dall'INT. Nella risposta l'Agenzia si è attenuta a un quadro normativo che non sembrerebbe consentire di evitare che la responsabilità di eventuali ritardi derivanti dal confinamento del professionista ricada sul contribuente. La soluzione potrebbe essere però vicina: un emendamento al decreto Ristori prevede la sospensione per 30 giorni dei termini per gli adempimenti che scadono nei 30 giorni successivi all'inizio della malattia conclamata da Covid 19, della quarantena fiduciaria o dell'isolamento obbligatorio, sia per quanto riguarda il professionista sia per quanto di interesse dei clienti.

L'Italia è in piena crisi pandemica e in stato di emergenza e le norme inibiscono alle persone di uscire dalle proprie abitazioni al verificarsi di determinate circostanze (quarantena obbligatoria e fiduciaria): "se non sono queste a rappresentare **cause di forza maggiore**, quando mai saranno verificate queste cause?"

È quanto afferma polemicamente l'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) in risposta alla nota dell'Agenzia delle Entrate per la quale la **chiusura per Covid-19 di uno studio professionale** che svolge l'incarico di intermediario non è riconducibile a una ipotesi di **causa di forza maggiore** e a un **evento eccezionale e imprevedibile** che legittima la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e tributari riferibili ad un soggetto terzo estraneo al provvedimento sanitario.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

In sostanza, per l'Agenzia delle Entrate non ricorre alcuna oggettiva e assoluta impossibilità a un adempimento tributario per i clienti di uno studio sottoposto a quarantena, ma semmai solo un'eventuale **difficoltà "da valutarsi caso per caso"**.

La richiesta di chiarimenti era stata avanzata dall'INT (Istituto Nazionale dei Tributaristi). Per il Fisco non è possibile sospendere le scadenze fiscali e contributive invocando la non applicazione delle sanzioni per inadempimenti da causa di forza maggiore, in quanto tale **ipotesi non è contemplata** dalle norme emergenziali. In tal senso, non è possibile applicare la norma prevista dall'art. 9 dello Statuto del Contribuente, che cancella le sanzioni e rimette in termini i contribuenti in caso di mancato adempimento dovuto a cause di forza maggiore.

Leggi anche Niente sospensione degli adempimenti fiscali per lo studio professionale in quarantena

Contribuente sempre responsabile

Non basta, allora, neanche una pandemia mondiale per alleggerire i contribuenti dalle scadenze fiscali e le Entrate ricordano che, sebbene gli adempimenti tributari siano generalmente assolti tramite un intermediario, il responsabile degli stessi resta in ogni caso il contribuente.

Insomma, se lo studio delegato non può assolvere ai propri impegni, che lo faccia il contribuente, afferma neanche troppo velatamente l'Agenzia delle Entrate. E se un idraulico o imbianchino non vi riuscissero, verrebbe forse poi valutata caso per caso qualche ipotesi di esimente.

Le reazioni dei professionisti

Inevitabili, ovviamente, sono le polemiche circa questa presa di posizione che appare tutt'altro che in linea con lo spirito del momento. Dura la reazione dei commercialisti e dei tributaristi che non hanno mancato di rappresentare la propria decisa contrarietà, atteso il fatto che la crisi pandemica ha già prodotto pesanti ripercussioni non solo sulla salute, ma anche sull'organizzazione del lavoro professionale e sembrava naturale che in questo periodo complicato potesse essere concessa una tregua fiscale, quantomeno nei casi comprovati di **quarantena obbligatoria degli studi**, impossibilitati a ottemperare anche ai più banali adempimenti pratici.

Diversamente invece, i contribuenti potranno solo affidarsi alla **clemenza valutativa del Fisco** che esaminerà eventuali ritardi e difficoltà caso per caso.

Vuoto normativo da colmare

Va, invero, riconosciuto che l'Agenzia delle Entrate si è attenuta a un quadro normativo che non sembrerebbe consentire di evitare che la responsabilità di eventuali

ritardi derivanti dal confinamento del professionista ricada sul contribuente.

Ma una pandemia internazionale è una situazione nuova, **non prevedibile**, che travalica i confini nazionali, una situazione che non ha nulla a che vedere con precedenti emergenze e quindi giustificare la causa di forza maggiore in via amministrativa, in questa situazione sarebbe apparsa decisione saggia e di buon senso. Per le Entrate, invece, una simile **apertura** può competere solo al livello della **politica**, senza spazi per una propria indulgenza.

Nota bene

Come sottolineato con comunicato stampa del 25 novembre 2020, “proprio partendo dalla constatazione dell’**assenza di una norma specifica** in materia il

Consiglio Nazionale ha chiesto lo scorso 12 novembre alla collega senatrice **Donatella Conzatti** e al senatore **Eugenio Comincini** di promuovere un **emendamento** al D.L. Ristori, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite Finanze e Bilancio di Camera e Senato, che prevede la **sospensione per 30 giorni** dei termini per gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, che scadono nei trenta giorni successivi all’inizio di una malattia conclamata da Covid 19 o di una quarantena fiduciaria o di un isolamento obbligatorio, naturalmente sia per quanto riguardante il professionista sia per quanto di interesse dei suoi clienti”.

Leggi anche [Studio in quarantena: sospensione per 30 giorni dei termini per gli adempimenti tributari](#)

Fisco

Dall'AIDC

Legittimo impedimento per lo Studio in quarantena: la richiesta dell'AIDC

Per tutto il periodo di stato di emergenza, la quarantena ed anche la malattia Covid-19 devono essere considerati come legittimo impedimento non solo per il contribuente, ma anche per i clienti dell'intermediario professionale abilitato. Lo ha affermato l'AIDC in risposta alla nota dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020. Per l'Amministrazione finanziaria nel caso di quarantena dello studio professionale non sembra ricorrere una oggettiva 'assoluta impossibilità', da parte dei 'contribuenti/clienti' dello studio, di porre in essere loro stessi gli adempimenti di cui si chiede la sospensione.

L'AIDC ha pubblicato un comunicato stampa in data 25 novembre 2020 in merito all'ipotesi di **quarantena** dello **studio professionale**.

In particolare, l'AIDC ha rappresentato tutta la sua contrarietà, rispetto alla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con nota del 23 novembre 2020 riguardante la **sospensione delle attività** di uno studio professionale, causa **quarantena** da COVID-19.

Il Consiglio Direttivo AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha evidenziato che, come è noto, l'Italia è nel mezzo di una crisi pandemica, ed è stato dichiarato lo stato di emergenza, con norme vigenti che inibiscono alle persone di uscire dalle proprie abitazioni al verificarsi di determinate circostanze (**quarantena** obbligatoria e fiduciaria).

Queste rappresentano cause di **forza maggiore**.

Per l'Agenzia delle Entrate invece non sembra ricorrere nel caso prospettato una oggettiva 'assoluta impossibilità', da parte dei 'contribuenti/clienti' dello studio sottoposto a 'quarantena', di porre in essere loro stessi gli adempimenti di cui si chiede la **sospensione**, ma solo un'eventuale difficoltà da valutarsi caso per caso. L'AIDC ha affermato che il concetto di **forza maggiore** non è statico, ma rappresenta l'impossibilità di svolgere una normale attività per **impedimenti gravissimi**, sicuramente indipendenti dalla volontà del soggetto, ma certificabili e documentabili in modo oggettivo.

Ovviamente non è un semplice certificato medico che può essere causa di legittimo impedimento, ma almeno durante una crisi sanitaria mondiale, una Pandemia deve essere parificata a causa di forza maggiore.

Le stesse attività degli uffici pubblici sono pesantemente influenzate dal COVID-19, con funzionari

introvabili, pratiche rallentate, uffici sbarrati.

Pertanto è stato ritenuto che la posizione dell'Agenzia delle Entrate vada radicalmente cambiata, riconoscendo per tutto il periodo di **stato di emergenza**, la **quarantena** ed anche la malattia Covid-19 come legittimo impedimento non solo per il contribuente, ma anche per i clienti dell'intermediario professionale abilitato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

AIDC, comunicato stampa 25/11/2020

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Niente sospensione degli adempimenti fiscali per lo studio professionale in quarantena

Nell'ipotesi di quarantena dello studio professionale non sembra ricorrere una oggettiva "assoluta impossibilità", da parte dei contribuenti/clienti dello studio sottoposto a quarantena, di porre in essere loro stessi gli adempimenti, ma solo un'eventuale difficoltà da valutarsi caso per caso. Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate in risposta a una nota dell'Istituto Nazionale dei Tributaristi, che ha chiesto di prevedere in questo caso un automatismo di sospensione delle scadenze fiscali e contributive. In tal caso, la chiusura dello studio professionale non è riconducibile ad una ipotesi di "causa di forza maggiore" oppure ad un "evento eccezionale ed imprevedibile" che legittima la sospensione od il differimento degli obblighi fiscali e tributari riferibili ad un soggetto terzo estraneo al provvedimento sanitario.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta alla nota dell'Istituto Nazionale dei Tributaristi, riguardante l'ipotesi di **quarantena** dello **studio professionale** e la sospensione degli adempimenti.

L'Istituto Nazionale dei Tributaristi ha chiesto di individuare un **automatismo** che preveda la "**sospensione delle scadenze fiscali** e contributive" per i contribuenti assistiti da uno studio professionale di un intermediario fiscale il cui titolare ed i collaboratori siano stati posti in "quarantena".

Sul punto, è stato evidenziato che lo svolgimento delle **attività di intermediazione** da remoto, possibile solo in taluni casi, implica comunque la presenza di un addetto in studio per la gestione dei server e per il reperimento dei documenti non informatizzati.

Occorre evidenziare che la normativa emanata per

affrontare lo **stato emergenziale** dichiarato lo scorso febbraio 2020, non contempla la sospensione delle scadenze fiscali e contributive nell'ipotesi in cui l'autorità sanitaria abbia disposto, a carico del titolare e del personale di uno studio professionale, un provvedimento di "restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione".

Inoltre, non sembrano ravvisarsi le condizioni indicate nello **statuto del contribuente** per cui il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato come la **chiusura** di uno **studio professionale** che svolge l'incarico di intermediario per i motivi sopra espressi non è riconducibile ad una ipotesi di "causa di forza maggiore" oppure ad un "evento eccezionale ed imprevedibile" che legittima la sospensione od il differimento degli obblighi fiscali e tributari riferibili ad un soggetto terzo estraneo al provvedimento sanitario.

Infatti, sebbene in genere assolti tramite un intermediario abilitato, il **responsabile degli adempimenti** tributari e fiscali resta in ogni caso il **contribuente/cliente** cui gli stessi si riferiscono, che dunque risponde delle conseguenze anche sanzionatorie nel caso di mancato o tardivo assolvimento, non potendo trovare applicazione l'esimente di cui all'articolo 6, c. 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Tale previsione è infatti riservata alla sola ipotesi in cui l'adempimento non sia stato assolto per un impedimento riferibile al contribuente stesso.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che in caso non sembra ricorrere una oggettiva "**assoluta impossibilità**", da parte dei "contribuenti/clienti" dello studio sottoposto a "quarantena," di porre in essere loro stessi gli adempimenti di cui si chiede la sospensione, ma solo un eventuale difficoltà da valutarsi caso per caso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, documento 23/11/2020, n. 360117

Fisco

Dal CNDCEC

Studio in quarantena: sospensione per 30 giorni dei

termini per gli adempimenti tributari

Il CNDCEC ha chiesto alla collega senatrice Donatella Conzatti e al senatore Eugenio Comincini di promuovere un emendamento al D.L. Ristori, che prevede la sospensione per 30 giorni dei termini per gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio di una malattia conclamata da Covid 19 o di una quarantena fiduciaria o di un isolamento obbligatorio, naturalmente sia per quanto riguardante il professionista sia per quanto di interesse dei suoi clienti.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 25 novembre 2020 riguardante la Nota dell'Agenzia delle Entrate sul caso della **quarantena** di un lavoratore autonomo che svolga l'attività di intermediario fiscale, con la quale non si è ritenuto possibile sospendere o differire i termini degli adempimenti tributari in assenza di una specifica norma.

Il CNDCEC ha evidenziato l'inaccettabile situazione di **disparità di trattamento** patita dai professionisti. Occorre attivarsi tutti perché le proposte presentate in Parlamento per risolvere questo annoso problema vengano al più presto approvate.

Il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani ha inviato una informativa agli Ordini territoriali della sua categoria, evidenziando che proprio partendo dalla constatazione dell'assenza di una norma specifica in materia il Consiglio Nazionale ha chiesto lo scorso 12 novembre alla collega senatrice **Donatella Conzatti** e al senatore **Eugenio Comincini** di promuovere un emendamento al D.L. Ristori, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite Finanze e Bilancio del Senato, che prevede la **sospensione per 30 giorni** dei termini per gli **adempimenti tributari**, previdenziali e assistenziali, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio di una malattia conclamata da Covid 19 o di una quarantena fiduciaria o di un isolamento obbligatorio, naturalmente sia per quanto riguardante il professionista sia per quanto di interesse dei suoi clienti.

E' evidente l'esigenza urgente di tutelare in modo sistematico, quanto meno nel periodo di **pandemia**, lo svolgimento delle attività professionali, anche nell'interesse dei destinatari di tali attività, evitando al contrario una considerazione caso per caso di ogni situazione, con la conseguente totale incertezza e

disomogeneità di trattamento dei professionisti sul territorio nazionale e la nascita di inevitabili contenziosi. Pertanto, con una informativa, sono stati invitati i presidenti degli **Ordini territoriali** della categoria nell'auspicio che la proposta normativa sia condivisa e sostenuta dalle forze politiche presenti in Parlamento e dal Governo, a rappresentare e sostenere l'emendamento Conzatti-Comincini presso i Senatori e i Deputati della loro area territoriale "al fine di favorirne l'accoglimento".

I commercialisti spingono quindi per fornire nell'immediato tutele ai **professionisti nell'emergenza pandemica**, ma ricordano anche che in un'audizione parlamentare dello scorso 6 novembre la categoria aveva già chiesto una proposta seria e di riforma strutturale volta a valorizzare, ai fini dell'ottenimento di differimenti automatici dei termini in scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto dei professionisti a sospendere l'attività lavorativa per situazioni di grave malattia, senza che da ciò possa discendere danno per i contribuenti che assistono, né per i professionisti medesimi, in termini di perdita della clientela per temporanea impossibilità di provvedere agli adempimenti di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 25/11/2020

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Completati i pagamenti di tutti i contributi automatici del Decreto Ristori 1

L'Agenzia delle Entrate ha effettuato i 312 mila pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dal Decreto Ristori 1 del 28 ottobre 2020 per un importo di 1,6 miliardi di euro. Nelle prossime settimane saranno effettuati gli ulteriori pagamenti automatici del decreto ristori 2 e i pagamenti su istanza del decreto ristori 1 e 2. Lo ha reso noto la stessa Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 25 settembre 2020, con cui ha dato evidenza dei pagamenti eseguiti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 25 novembre 2020 riguardante i contributi a fondo perduto e ristori.

L'Amministrazione finanziaria ha reso noto che sono stati eseguiti 312 mila pagamenti di tutti i contributi

automatici previsti dal Decreto Ristori 1 del 28 ottobre 2020 per un importo di 1,6 miliardi di euro.

Inoltre si aggiungono i 2,4 milioni di accrediti relativi al Decreto Rilancio per un valore pari a 6,6 miliardi di euro.

Pertanto, ad oggi i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall'Agenzia delle entrate ammontano a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite Iva.

Nello specifico, sono stati eseguiti tutti i pagamenti previsti dal decreto rilancio e per quanto riguarda i pagamenti dei contributi previsti dal decreto ristori, sono stati eseguiti tutti quelli erogati automaticamente a chi aveva già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio: si tratta di 312 mila contribuenti interessati per un valore di 1,5 miliardi di euro.

Tra l'altro dalla scorsa settimana è aperta la piattaforma telematica per l'invio delle domande per chi non aveva ricevuto il contributo previsto dal decreto rilancio.

L'Agenzia delle Entrate ha infine informato che saranno effettuati nelle prossime settimane gli ulteriori pagamenti automatici del decreto ristori 2 e i pagamenti su istanza del decreto ristori 1 e 2.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 25/11/2020

Fisco

Dal MEF

Gualtieri: possibile un ampliamento della moratoria fiscale

E' percorribile un ampliamento della moratoria fiscale, con il rinvio delle scadenze di fine anno che vada oltre i settori dei codici Ateco direttamente interessati dalle misure restrittive, e lo estenda a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del fatturato. Lo ha evidenziato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, con il comunicato stampa del 25 novembre 2020, con cui ha evidenziato che è stato chiesto alle Camere un nuovo scostamento di 8 miliardi per il 2020 attraverso cui finanziare un quarto decreto ristori e il Governo sta definendo un ulteriore scostamento nei primi mesi del nuovo anno.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 25 novembre 2020 il comunicato stampa n. 267 in merito alle dichiarazioni del Ministro Gualtieri.

E' stato evidenziato come il Governo sia impegnato a sostenere chi è stato maggiormente colpito dalle nuove

misure di contenimento sanitario e a questo scopo sono stati già varati, nel quadro delle risorse disponibili, tre decreti cosiddetti 'ristori' che in parte hanno replicato il meccanismo del 'fondo perduto' già sperimentato con successo nella primavera scorsa e hanno prorogato le scadenze fiscali e contributive per i settori interessati dalle misure restrittive.

E' stato inoltre chiesto alle Camere un nuovo scostamento di 8 miliardi per il 2020 attraverso cui finanziare un quarto decreto ristori e il Governo sta definendo un ulteriore scostamento nei primi mesi del nuovo anno. In tale contesto, le proposte avanzate da alcune forze di opposizione, come Forza Italia, per incrementare il sostegno a lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, sono da considerare favorevolmente, perché incrociano esigenze reali del Paese e riflettono anche la volontà politica espressa dalle forze della maggioranza e dal governo.

In particolare, è percorribile un ampliamento della moratoria fiscale, con il rinvio delle scadenze di fine anno che vada oltre i settori dei codici Ateco direttamente interessati dalle misure restrittive, e lo estenda a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del fatturato.

Inoltre, si vuole individuare un meccanismo organico di natura perequativa per i ristori che vada oltre le limitazioni per aree di rischio pandemico e quelle derivanti dai codici Ateco e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi.

In tale contesto si vuole ristorare, sulla base dei dati del 2020, anche i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori o alla Gestione separata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 25/11/2020, n. 267

Fisco

Dalle Dogane

Fondo salva sport: differito al 10 dicembre il pagamento del periodo 20 maggio - 31 agosto 2020

Il termine di pagamento di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere relativo al periodo 20 maggio 2020 -

31 agosto 2020, scadente il 30 novembre 2020 è differito al 10 dicembre 2020. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 427456 del 24 novembre 2020. Infatti, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, con DPCM del 24 ottobre 2020, è stata disposta la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la determinazione n. 427456 del 24 novembre 2020 riguardante il **differimento termine di pagamento** di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere relativi al periodo 20 maggio - 31 agosto 2020.

Già con precedente determinazione del Direttore dell'Agenzia del 8 settembre 2020, sono state dettate le **modalità di calcolo** e di applicazione dell'importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all'articolo 217, c. 2, del DL n. 34 del 2020.

Ciò perché è stato ritenuto che la totale **sospensione della raccolta** delle scommesse in rete fisica renda opportuno differire il termine di pagamento del primo versamento di quanto dovuto a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere.

Infatti, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è stata disposta, tra l'altro, la **sospensione** delle attività di **sale giochi**, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Ovviamente, la sospensione dell'attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, peraltro reiterata nel corso dell'anno, ha avuto effetti sul regolare andamento della **raccolta delle scommesse**, provocando difficoltà agli operatori del settore.

Pertanto, il **termine di pagamento** di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere relativo al periodo 20 maggio 2020 - 31 agosto 2020, scadente, ai sensi dell'art.4 della determinazione direttoriale R.U. n.307276 del giorno 8 settembre 2020, il 30 novembre 2020 è differito al **10 dicembre 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 24/11/2020, n. 427456

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Fatture oggettivamente inesistenti: va provata la fittizietà dei componenti positivi di reddito eventualmente connessi

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26790 depositata il 25 novembre 2020, in relazione alla contestazione di contabilizzazione di false fatture, ha precisato che il contribuente deve dimostrare l'eventuale fittizietà dei ricavi dichiarati relativi ai costi ritenuti inesistenti. E' stato inoltre evidenziato che l'eventuale questione di legittimità costituzionale proposta ma non vagliata al giudice d merito, va riformulata anche in Cassazione, senza poter impugnare la sentenza d'appello per omessa pronuncia.

L'Ufficio notificava ad un contribuente, **titolare di una ditta individuale**, un **avviso di accertamento** contenente tra l'altro la contestazione dell'**indeducibilità** di alcuni **costi**, relativi ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, in quanto il soggetto emittente le relative fatture sarebbe stata una mera cartiera. L'atto veniva impugnato contestando fondamentalmente l'effettività delle prestazioni ricevute ma la CTP confermava la correttezza della tesi erariale. Alla medesima conclusione arrivava anche la CTR. Il contribuente ricorreva quindi avverso la sentenza di appello, denunciando: a) l'errata ripartizione dell'**onere probatorio** nella specie; b) la necessità di applicazione dello ius spervenienti di cui all'art. 8 co. 2 DL 16/2012 in merito ai **componenti positivi di reddito** direttamente afferenti alle spese ritenute fittizie, che non dovevano dunque essere conteggiati dall'Ufficio per la rideterminazione della pretesa erariale; c) l'omessa pronuncia della CTR sulla questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26790, depositata il 25 novembre 2020, ha rigettato totalmente il ricorso del contribuente. Innanzitutto, è stato ribadito che in caso di contestazione di **fatture oggettivamente inesistenti** (f.o.i.), è l'Ufficio che deve dimostrare la propria tesi, anche con **elementi indiziari gravi, precisi e concordanti**. Se, come nella specie, ciò avviene, spetta poi al soggetto verificato provare l'effettività delle prestazioni ritenute inesistenti: tale onere non è assolto però dalla mera esibizione delle fatture, né dalla dimostrazione della regolarità formale

delle scritture contabili o dalla tracciabilità dei mezzi di pagamento utilizzati, trattandosi solo di elementi normalmente utilizzati per far apparire reale l'operazione fittizia. Il contribuente non aveva però fornito alcun elemento idoneo ad assolvere l'onere probatorio su di esso gravante.

Quanto alla normativa (art. 8 DL 16/12) intervenuta nel corso del giudizio, la stessa prescrive che i componenti positivi direttamente afferenti a **spese relative a beni o servizi** non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese. In tali casi però grava sul contribuente l'onere di provare che i **componenti positivi** in questione **siano anch'essi fittizi**, poiché correlati ai corrispettivi componenti negativi contestati dall'Ufficio.

Nella specie il ricorrente non solo non aveva mai fornito tale dimostrazione, ma addirittura tutta la sua difesa era impostata sulla contestazione della tesi erariale in merito alle f.o.i., sostenendo che le spese (così come i relativi ricavi) fossero dunque reali.

In merito, infine alla **questione di legittimità costituzionale** sollevata in appello, la Suprema Corte ha precisato come non si possa censurare l'omessa esame della stessa da parte della CTR, atteso che la relativa questione è deducibile e rilevabile anche nei successivi gradi di giudizio, ove rilevante a fini della decisione. Pertanto, il contribuente avrebbe dovuto semplicemente riproporla con il ricorso in Cassazione, ma ciò non era stato fatto.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Accertamento notificato con messo comunale: rileva la consegna dell'atto al Comune

La notifica degli atti eseguita a mezzo del messo comunale determina l'instaurazione di un rapporto di preposizione gestoria fra l'Amministrazione finanziaria e il Comune inquadrabile nella fattispecie del mandato ex lege. Ne consegue che la verifica del rispetto del termine entro il quale notificare la pretesa fiscale è correttamente ancorata alla ricezione del provvedimento da parte del Comune, responsabile di qualsiasi violazione e, non dal ricevimento dello stesso da parte del messo o al più tardi del contribuente. A chiarirlo è la Corte di

Cassazione nell'ordinanza n. 26762 depositata il 25 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate, all'esito di una verifica fiscale condotta su una società, emetteva un avviso di accertamento per recuperare a tassazione le maggiori imposte evase. L'Ufficio, infatti, considerava elusive una serie di operazioni compiute dai soggetti che gestivano l'ente assieme ai soci. A tal fine, disponeva la notifica dell'atto a mezzo del messo comunale, *ex art. 60, D.P.R. n. 600/1973*.

Il provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi alle Commissioni tributarie che ne disponevano l'annullamento. In particolare, i giudici di appello rilevavano d'ufficio che la **notifica** doveva considerarsi **inesistente** per l'inutile decorso del termine previsto per la notifica degli accertamenti a causa della mancata esecuzione da parte del messo.

La sentenza era impugnata dall'Agenzia delle Entrate con la proposizione di un ricorso in Cassazione, nel quale fra i vari motivi rappresentava il rispetto dei termini.

La decisione

Con l'ordinanza n. 26762 del 2020 la Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria.

Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno chiarito che la validità di un provvedimento non è legata alla ritualità della notificazione, in quanto integra un distinto e successivo atto finalizzato esclusivamente a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore, bensì alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta.

Pertanto, l'eventuale presenza di qualche **nullità concernente la notificazione** verrebbe **sanata**, con effetto *ex tunc*, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Nel caso di specie, evidenzia la Corte richiamando un costante orientamento di legittimità, non sussiste alcun tipo di nullità. La notificazione affidata ai messi comunali, secondo il principio della **scissione degli effetti**, si perfeziona per l'Amministrazione con la consegna dell'atto al Comune e non al messo, che dipende dall'Ente territoriale. Per tale motivo, l'individuazione del termine di decadenza dell'azione impositiva deve essere legata appunto alla ricezione dell'atto da parte del Comune, avvenuto nei termini di legge.

La ragione, proseguono i giudici della Corte, è duplice. Da un lato il **messo comunale** non rientra nella categoria dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, ma è un organo incardinato nel Comune; dall'altro quest'ultimo è un ente autonomo dotato di distinte e

differenti competenze rispetto all'Amministrazione finanziaria.

Naturalmente, questo comporta che la consegna dell'atto al Comune, non al messo in quanto questo lo riceverà dall'Ente di appartenenza, determina la fuoriuscita del provvedimento dalla sfera di controllo dell'Amministrazione finanziaria, in forza dell'instaurazione di un rapporto inquadrabile nella fattispecie del mandato *ex lege*, della cui violazione ne risponde esclusivamente il Comune.

Ma non solo, tale momento rileva anche ai fini della verifica del rispetto del termine di legge prescritto per la notifica del provvedimento (*ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973*).

Da qui l'accoglimento parziale del ricorso.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Anche per i lavoratori fragili

Smart working semplificato fino alla fine dello stato di emergenza

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Prorogato al 31 gennaio 2021 (e comunque fino alla fine dello stato di emergenza) il termine finale di utilizzo della procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working, nonché di validità delle deroghe in merito all'accordo individuale e all'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro stabilite dalla disciplina emergenziale. Lo prevede il disegno di legge di conversione del D.L. n. 125/2020 approvato definitivamente dalla Camera. Il provvedimento, la cui operatività è subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene importanti novità anche per lo smart working dei lavoratori fragili.

E' prorogato **fino al 31 gennaio 2021** e comunque fino al termine dello stato di emergenza l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7), che detta norma sullo **smart working emergenziale**.

La modifica giunge dalla conversione in legge del decreto-legge n. 125/2020, sulla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la continuità operativa del sistema di allerta Coronavirus e sull'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, provvedimento approvato definitivamente dalla Camera.

Leggi anche Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2020, e dopo?

A prima vista l'intervento correttivo del legislatore sembra limitarsi ad un riallineamento tra la data di **fine stato di emergenza** (31 gennaio 2021) e il termine finale di deroga alla disciplina ordinaria dello smart working relativamente all'accordo individuale e all'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro e per la **procedura di comunicazione** al Ministero del Lavoro relativa all'attivazione dello smart working (31 dicembre 2020).

Ma la lettura della norma, ad una analisi più approfondita, riserva delle importanti sorprese.

Comunicazione semplificata (art. 90, comma 3)

Anche l'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 (in vigore fino al 3 dicembre 2020), ha raccomandato, in un'ottica di contrasto alla diffusione della pandemia, il **massimo utilizzo della modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro del settore privato devono comunicare l'attivazione dello smart working al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modalità semplificata. La comunicazione deve essere resa, in via telematica, indicando esclusivamente i **nominativi dei lavoratori** e la **data di cessazione**

della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando il template reso disponibile dal Ministero del lavoro (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) (articolo 1, comma 3, decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 come modificato dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 125/2020).

Accordo individuale e informativa (art. 90, comma 4)

Sempre fino al 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in **assenza degli accordi individuali** con i lavoratori (obbligatori secondo la disciplina ordinaria).

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi di informativa in materia di **sicurezza sui luoghi di lavoro** (articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017), sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) (articolo 1, comma 3, decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 come modificato dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 125/2020).

La FAQ del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, con una FAQ pubblicata nei giorni scorsi, ha chiarito che per tutto il periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (31 gennaio 2021), la **procedura di comunicazione** del lavoro agile resta quella prevista dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020).

Pertanto, secondo il Ministero, **fino al 31 gennaio 2021** il datore di lavoro:

- 1) comunica l'attivazione dello smart working in modalità semplificata;
- 2) non è tenuto a stipulare un accordo con il lavoratore;

3) assolve in via telematica agli obblighi di informativa anche ricorrendo alla documentazione INAIL.

Leggi anche Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2020 o al 31 gennaio 2021?

Criticità e soluzione del ddl di conversione del dl 125

Se è certo che alla FAQ in esame non si possa attribuire alcun valore giuridico, al disallineamento pone comunque rimedio il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 125/2020 (A.C. 2779) che, in base ad un emendamento approvato dal Senato, prevede che l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 venga **prorogato fino al 31 gennaio 2021** e comunque fino al **termine dello stato di emergenza** (nuovo numero 32, decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 all'Allegato 1).

L'effetto di questa modifica è duplice:

1) vengono allineati al 31 gennaio 2021 i termini previsti per la procedura di comunicazione semplificata, per le disposizioni derogatorie in merito all'accordo individuale e all'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro;

2) si prevede che, in caso di ulteriori proroghe, i citati termini resteranno allineati sempre alla fine dello stato di emergenza.

Lavoratori fragili

L'art. 90, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio prevede, fino al 31 dicembre 2020 (termine così modificato dall'art. 1, comma 3, DL decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, allegato 1, numero 32), il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai lavoratori fragili. Più nel dettaglio il diritto

è riconosciuto ai **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio** da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (articolo 83 del Decreto Rilancio), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il DDL di conversione del DL n. 125/2020 sopprimendo, nel nuovo n. 6-bis della lett. b), il riferimento al comma 1, secondo periodo, dell'art. 90, ripristina il termine iniziale della disposizione, di fatto estendendo **fino alla cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19 il diritto a restare la prestazione lavorativa in modalità agile.

Si ricorda infine che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili, l'**esercizio di norma dell'attività lavorativa in modalità agile** anche "attraverso l'**adibizione a diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di **specifiche attività di formazione professionale** anche da remoto (INPS, messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020).

Operatività delle modifiche

Perché le modifiche illustrate diventino operative si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti dell'INPS

Decreti Ristori e Ristori bis: sospesi solo i versamenti dei contributi in scadenza a novembre

di Dario Fiori - Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

Quali sono i contributi effettivamente interessati dalla doppia sospensione approvata dai decreti Ristori e Ristori bis? L'INPS fornisce chiarimenti prima con la circolare n. 128 e poi con la circolare n. 129 del 2020, alle quali fa seguito il messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, che estende la sospensione dei versamenti anche ai datori di lavoro con unità produttive od operative ubicate nelle regioni Campania e Toscana. Secondo l'Istituto, le disposizioni emergenziali fanno riferimento ai versamenti previdenziali in scadenza a novembre e non ai contributi di competenza del mese di novembre e con scadenza al 16 dicembre 2020.

Con l'intensificarsi della seconda ondata di contagi e la crescente necessità di imporre restrizioni via via più pesanti alle interazioni sociali di tutti i giorni, il Governo ha approvato, a stretto giro, i **decreti Ristori** (D.L. n. 137/2020) e **Ristori bis** (D.L. n. 149/2020), entrati in vigore, rispettivamente, il 29 ottobre e il 9 novembre 2020, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dai divieti introdotti dagli ultimi DPCM.

Entrambi i provvedimenti intervengono su più piani: vengono previsti aiuti alle imprese e all'economia, assieme a misure in materia di lavoro, salute, sicurezza e famiglia. Il decreto Ristori bis, in particolare, si coordina con il sistema di suddivisione del **territorio nazionale per zone di rischio** diversificate, così come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020 come aggiornato dalle successive ordinanze del Ministro della Salute.

I **destinatari** di detti interventi sono individuati sulla base dei **codici Ateco** associati all'attività economiche svolte e contenuti negli allegati ai decreti legge.

Sospensioni contributive nei decreti Ristori

I decreti Ristori, in particolare il Ristori bis, sospendono tutta una serie di adempimenti fiscali e contributivi; tuttavia, ciò che in questa sede preme maggiormente, a fronte di alcune incertezze di ordine pratico, è l'analisi delle norme che sospendono i **termini di versamento** dei **contributi** previdenziali e assistenziali, disposte in favore dei datori di lavoro privati.

Il D.L. n. 137/2020 ha previsto all'art. 13, la sospensione dei "termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la **competenza del mese di novembre 2020**".

Il rinvio coinvolge i **datori di lavoro privati**, con sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgano, in via prevalente, le attività contraddistinte dai **Codici Ateco** dell'allegato 1 al decreto.

Sul punto interviene anche l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 149/2020, suscettibile di confermare, a ulteriori destinatari, "la sospensione dei **versamenti** contributivi dovuti nel mese di **novembre 2020**, di cui all'art. 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137", inoltre, lo stesso esclude dalla sospensione i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. Per i motivi che si vedranno nel prossimo paragrafo questa esclusione sembrerebbe valere anche per la moratoria di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 137/2020.

Diversamente, il successivo comma 2 ha ad oggetto, con una maggiore chiarezza espositiva, i **versamenti** dovuti nel mese di **novembre 2020**, senza alcun riferimento alla precedente norma del decreto Ristori.

Ai sensi del comma 1 l'allegato 1 al primo decreto Ristori viene **sostituito** dal più ricco allegato 1 al decreto Ristori bis (caratterizzato da un maggior numero di codici Ateco), determinando così un allargamento del numero di beneficiari della misura sospensiva, mentre il comma 2 estende il differimento anche ai datori di lavoro privati rientranti nell'**allegato 2**, con **sede fiscale, sede legale o sede operativa** in una **zona rossa**.

La circolare INPS n. 129 del 2020 precisa che la sospensione (alle condizioni del comma 2) opera rispetto alle **zone rosse** individuate in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020 e che l'eventuale collocazione, nel corso del mese di novembre, in una diversa fascia di rischio non rileva una volta applicata la proroga.

L'Istituto con il messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, interviene ulteriormente a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, ricomprendendo nella sospensione dei versamenti anche i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative ubicate nelle **Regioni Campania e Toscana**. Tali datori di lavoro, laddove abbiano provveduto al versamento dei contributi di ottobre 2020, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma

versata, in compensazione con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza **"Dichiarazione Compensazione"**. Secondo l'Istituto, inoltre, i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative in Regioni o Province autonome che, nel corso del mese di novembre 2020, dovessero essere ricomprese nelle c.d. zone rosse, potranno beneficiare della **sospensione per le rate, non ancora scadute nel mese di novembre 2020**, riferibili alle **dilazioni amministrative in corso**.

Si ricorda che con messaggio n. 23735/2007 l'INPS ha a suo tempo chiarito che le sospensioni contributive si applicano anche alle **quote di TFR** da versare al fondo di Tesoreria, poiché equiparabili, dal punto di vista dell'accertamento e della riscossione, a quella ordinaria.

I **pagamenti** dei contributi sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 marzo 2021**. A differenza di quanto previsto per le sospensioni tributarie (di cui all'art. 7, D.L. n. 149/2020), il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Leggi anche: Sospensione contributiva e fiscale con regole diverse nel decreto Ristori bis

Dubbi interpretativi e chiarimenti INPS

La disciplina in esame riserva un dubbio interpretativo di non poco conto, a causa della diversa formulazione delle norme sopra richiamate.

Non appare chiaro, infatti, se la sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto Ristori bis riguardi i **versamenti dei contributi** con scadenza nel mese di **novembre 2020** o quelli di competenza dello **stesso mese** (e quindi con scadenza al **16 dicembre 2020**). L'equivoco è legato soprattutto al doppio riferimento della norma ai "versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre" e alla sospensione di cui all'art. 13, comma 1, del primo decreto Ristori (dove letteralmente si fa riferimento alla "competenza del mese di novembre 2020"). Senza tale richiamo i contributi sospesi sarebbero pacificamente quelli da pagare entro la scadenza del 16 novembre (competenza di ottobre), ma la disposizione, per come scritta, non rende chiaro l'effettivo ambito operativo.

Ciò che può dirsi con tranquillità è che una tale incertezza non riguarda il comma 2 dell'art. 11, poiché privo di richiami e, dunque, esplicito nel collegare la moratoria proprio ai contributi dovuti nel mese di novembre. Pertanto, il dibattito coinvolge unicamente

l'art. 11, comma 1, del decreto Ristori bis.

Negli scorsi giorni a dirimere la questione sono intervenute le circolari INPS n. 128/2020 e n. 129/2020, rispettivamente, del 12 e 13 novembre 2020 (quest'ultima sostitutiva della prima), secondo cui l'ambito di applicazione della disposizione in esame, nonostante il richiamo all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 137/2020, riguarda quei **contributi** previdenziali e assistenziali da versare necessariamente nel **mese di novembre**.

Sospensione dei contributi in scadenza a novembre

Nonostante ciò, la conclusione dell'Istituto non prevede che la proroga in questione vada ad aggiungersi a quella di cui all'art. 13 (relativa, in base al testo, ai contributi del mese di competenza di novembre), l'INPS, infatti, ribalta completamente il piano, perché interviene non tanto a chiarire il contenuto dell'art. 11, ma afferma che è quest'ultimo ad avere efficacia interpretativa dell'art. 13, da intendere, pertanto, come riferibile **anch'esso ai contributi in scadenza a novembre**. In pratica, secondo la dubbiosa interpretazione dell'Istituto, l'intervento del decreto Ristori bis sembrerebbe **superare e riscrivere** la lettera dell'art. 13, comma 1, del decreto Ristori, ponendo in essere, più che una interpretazione autentica, un'abrogazione implicita della stessa; inoltre, il citato documento di prassi replica il medesimo ragionamento con riferimento all'esclusione dei premi INAIL prevista dall'articolo 13.

Quali rate in scadenza sono incluse?

Le circolari forniscono, infine, ulteriori precisazioni sull'ambito oggettivo delle due disposizioni, si specifica che sono **ricomprese** anche "le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps", è, invece, **esclusa** la terza rata per il pagamento dilazionato dei contributi sospesi in base ai precedenti provvedimenti emergenziali.

Conclusioni

In sintesi, secondo la ricostruzione dell'INPS, sia l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 137/2020 che l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 149/2020, dispongono il **differimento dei termini di versamento** degli oneri contributivi in **scadenza** nel mese di **novembre**, con la necessaria precisazione che i datori di lavoro beneficiari sono quelli dell'allegato 1 all'ultimo decreto legge emergenziale, cui si aggiunge la sospensione ex art. 11, comma 2, avente ad oggetto gli stessi contributi e la **diversa platea** di destinatari vista sopra. Con i provvedimenti in oggetto, pertanto, secondo la tesi dell'Istituto **non ci sarebbe alcuna sospensione** rispetto ai contributi di competenza del mese di novembre e con **scadenza al 16 dicembre**.

La soluzione prospettata rispetto alla norma del decreto

Ristori bis si pone effettivamente in linea con quanto previsto dalla relazione tecnica al provvedimento, che nella stima per la copertura prende a riferimento la competenza del mese di ottobre, mentre, sul fronte

della sospensione di cui al decreto Ristori, in sede di conversione in legge, potremmo assistere ad una sostanziale marcia indietro, che non potrà che essere rubricata come piccolo pasticcio normativo.

Lavoro e Previdenza

Corte di Giustizia UE

Assegni familiari: è dovuto al cittadino Extra-UE anche se i familiari non risiedono in Italia

E' contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono. È quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 25 novembre 2020 nella causa n. C-302/19.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa n. C-302/19 per fornire chiarimenti in merito a una procedura unica di domanda per il rilascio di un **permesso unico** che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune **di diritti** per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

La causa è stata proposta nell'ambito di una controversia tra l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Italia) e un cittadino in merito al **rigetto di una domanda di assegno familiare** per periodi durante i quali la moglie e i figli dell'interessato hanno risieduto nel loro paese terzo di origine.

La causa riguarda infatti di un cittadino di paese terzo titolare, dal 9 dicembre 2011, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, dal 28 dicembre 2015, di un permesso unico di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 40/2014 a cui è stato negato l'assegno per il nucleo familiare relativamente ai periodi in cui sua moglie e i suoi due bambini hanno risieduto nel loro paese d'origine, lo Sri Lanka.

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 25 novembre 2020 rileva che il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di **organizzare i loro regimi di sicurezza sociale**. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri devono conformarsi al diritto dell'Unione.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della stessa, impone agli Stati membri di far beneficiare della **parità di trattamento**, per quanto concerne i **settori della sicurezza sociale** definiti nel regolamento n. 883/2004, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale. La direttiva tuttavia stabilisce che gli stati membri possono **limitare** i diritti conferiti dall'articolo 12 ai lavoratori di paesi terzi se questi non svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo **di sei mesi e sono registrati come disoccupati** e, nello specifico, possono disporre che tale parità di trattamento non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo **non superiore a sei mesi**, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a soggiornarvi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.

Emerge chiaramente dunque che, in riferimento allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la direttiva 2011/98 prevede, in favore di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la **regola generale**, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, da interpretare invece restrittivamente. Tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse.

Dall'analisi effettuata dalla Corte di Giustizia non risulta da alcuna delle deroghe ai diritti la possibilità per gli Stati membri di escludere dal diritto alla parità di trattamento il lavoratore titolare di un permesso unico i cui familiari risiedono non già nel territorio dello Stato membro interessato, bensì in un paese terzo. Al contrario risulta chiaro che un tale lavoratore **deve beneficiare del diritto alla parità di trattamento**.

La Corte osserva che tanto **l'omesso versamento dell'assegno per il nucleo familiare** quanto la **riduzione** dell'importo di quest'ultimo, a seconda che tutti i familiari o alcuni di essi non risiedano nel territorio della Repubblica italiana, **sono contrari al diritto alla parità di trattamento** dal momento che integrano una **disparità di trattamento tra i titolari di permesso unico e i cittadini italiani**.

Una tale disparità di trattamento non può essere giustificata dal fatto che i titolari di permesso unico e i cittadini dello Stato membro ospitante si troverebbero

in situazioni differenti in ragione dei loro rispettivi legami con tale Stato.

Alla luce di quanto evidenziato la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che “è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 25/11/2020, causa n. C-302/19

Lavoro e Previdenza

Per gli anni 2020-2021-2022

Contributi Fondo clero: importo 2019 riconfermato

Viene riconfermato dall’INPS per gli anni 2020, 2021 e 2022, fino a nuovo decreto, nella circolare n. 135 del 2020, l’importo del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, pari a 1.760,24 euro annui. L’Istituto illustra, inoltre, le possibili modalità di versamento.

Con la circolare n. 135 del 2020 l’INPS comunica l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al **Fondo clero** per l’anno 2019 e fornisce le istruzioni relative alle modalità di pagamento. A decorrere dal 1° gennaio 2019, detto contributo è pari a 1.760,24 euro annui; tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne vari l’ammontare.

Modalità di versamento

Per il versamento della contribuzione dovuta dagli iscritti al Fondo clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso - in sostituzione del bollettino di conto corrente postale. Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli delle banche, nonché tramite i servizi di banca telematica oppure presso gli uffici postali con addebito della commissione.

La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento:

- **sacerdoti** secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;

- **ministri di culto** acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. 903/73;

- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto **acattolici in contribuzione volontaria**.

In alternativa al MAV, dal servizio “Fondo Clero” del Portale dei Pagamenti è possibile pagare on-line con il sistema “**pagoPA**”, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA” tramite carte di pagamento o addebito in conto corrente.

La circolare illustra anche le modalità per i pagamenti cumulativi con bonifico bancario e fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e sulla nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista”; su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo e adempimenti a cui sono tenute le **Curie**; sul recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo **pensionati**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 25/11/2020, n. 134

Lavoro e Previdenza

Illeciti fiscali a carico del committente: accertamento e istruttoria

Con la nota n. 1037 del 25 novembre 2020 l’Ispettorato nazionale del Lavoro interviene in materia di accertamento e istruttoria degli illeciti a carico del committente per l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. E’ da ritenere che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e non può configurarsi alcuna competenza dell’Istituto.

In merito all’ **accertamento** e all’ **istruttoria** degli **illeciti a carico del committente** in materia di omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di

redditi di **lavoro dipendente** e assimilati, l'**Ispettorato nazionale del Lavoro** non ritiene possa configurarsi alcuna propria competenza. E' quanto pronunciato dall'Istituto con la nota 1037 del 25 novembre 2020.

I nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti, c.d. "labour intensive", stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti "che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di **appalto**, **subappalto**, affidamento a soggetti **consorziati** o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il **versamento delle ritenute** è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di **compensazione**".

La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio "ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa".

L'**Agenzia delle entrate**, nella circolare n. 1/E del 2020, ha precisato che "tale somma non è dovuta quando l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell'istituto del **ravvedimento operoso** per sanare le **violazioni** commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo".

Ne deriva, quindi, che l'illecito a carico del committente si realizzi solo all'esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale.

Dunque, è da ritenere che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di **lavoro e legislazione sociale**, in relazione

alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro; al contrario, si ritiene che la **sanzione** da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, debba essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato nazionale del Lavoro, nota 25/11/2020, n. 1037

Lavoro e Previdenza

Agli ex dipendenti INPS

Anticipo del TFS/TFR: le istruzioni per la domanda e l'erogazione

Nella circolare n. 134 del 2020 l'Inps fornisce alle Strutture territorialmente competenti le prime indicazioni operative in ordine all'anticipo, nei confronti degli ex dipendenti dell'Inps del proprio TFS/TFR non ancora liquidato, da parte di Banche e Intermediari finanziari. Al fine di consentire l'individuazione dell'importo cedibile è necessario che l'interessato richieda all'Istituto la quantificazione del TFS/TFR spettante, che costituisce certificazione del credito cedibile.

La circolare n. 134 del 25 novembre 2020 è finalizzata a fornire alle Strutture territorialmente competenti le prime indicazioni operative in ordine all'anticipo, nei confronti degli ex dipendenti dell'**INPS** del proprio TFS/TFR non ancora liquidato, da parte di **Banche e Intermediari finanziari**. Può essere oggetto di cessione bancaria l'importo del **TFS/TFR** pari a 45.000,00 euro ovvero all'importo spettante all'**ex dipendente** dell'Istituto, nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore, detratti eventuali debiti nei confronti dell'Inps noti prima della notifica della **cessione**.

La procedura di richiesta

- Al fine di consentire l'individuazione dell'importo cedibile è necessario che l'interessato richieda all'Istituto la quantificazione del TFS/TFR spettante, che costituisce certificazione del credito cedibile. La richiesta della quantificazione può essere effettuata esclusivamente

on line, direttamente dall'interessato o per il tramite di un Istituto di Patronato.

- L'Istituto entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al Richiedente, anche telematicamente, la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare.

- Il Richiedente in possesso della certificazione presenta la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca o

all'Intermediario indicando il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato. La Banca o l'Intermediario, acquisita e verificata la documentazione comunica all'Istituto e al Richiedente la presentazione della domanda di anticipo del TFS/TFR da parte del Richiedente e l'accettazione della proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR.

- L'Istituto, entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla Banca o all'Intermediario la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR per successive operazioni sullo stesso.

- La Banca o l'intermediario, sulla base dello schema di proposta allegata all'**Accordo Quadro**, predisponde la proposta di contratto. Il contratto di anticipo del TFS/TFR si perfeziona con l'accettazione della proposta da parte della Banca o dell'Intermediario. I **contratti di anticipo** del TFS/TFR stipulati prima della cessazione dal servizio collocamento a riposo sono nulli e, pertanto, improduttivi di qualsiasi effetto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 25/11/2020, n. 134

Lavoro e Previdenza

Gli effetti della pandemia da Covid-19

Violenza sulle donne nei luoghi di lavoro in aumento: l'indagine dei Consulenti del

Lavoro

Nel Comunicato Stampa del 25 novembre 2020, i Consulenti del Lavoro riportano quanto emerge

dall'indagine della Fondazione Studi, in occasione della giornata internazionale 2020 per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'occupazione femminile vanno monitorati attentamente, afferma Marina Calderone, alla luce del rischio di fenomeni di ricatti, aggressività e sfruttamento nei luoghi di lavoro che rappresentano

uno degli ambiti di maggiore rischio per le donne di incorrere in violenze e molestie.

I luoghi di lavoro rappresentano uno degli ambiti di maggiore rischio per le donne di incorrere in violenze e molestie. Inoltre, come sottolinea la Presidente del **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei**

Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, la precarizzazione della condizione lavorativa della componente femminile, a seguito della crisi causata dalla pandemia da **Covid-19**, potrebbe esporre maggiormente a fenomeni di molestia e ricatto a sfondo sessuale nel luogo di lavoro. A contribuire è anche l'aumento del disagio economico e sociale, il distanziamento protratto, l'isolamento, l'eccesso di rapporti virtuali che ha permeato la relazionalità dell'ultimo anno, nonché la debolezza delle posizioni delle lavoratrici sotto il profilo contrattuale e retributivo. Il 9,6% delle donne tra i 14 e i 65 anni ha subito una qualche forma di **violenza sessuale sul lavoro**, indicando tale luogo al quarto posto come rischio, dopo i mezzi pubblici, la strada, pub, ristoranti, cinema e teatri.

I dati dell'indagine

Secondo un'elaborazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati **Istat**, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020, 1 milione e mezzo di donne, l'8,9% delle lavoratrici, ha subito una molestia fisica nel luogo di lavoro, mentre circa 1 milione 173 mila un ricatto a sfondo sessuale, il 7,5%, per l'**assunzione o avanzamento in carriera**. Circa l'80,9% delle donne non parla della violenza subita con nessuno sul posto di lavoro e in pochi casi tali situazioni sono sfociate in denunce alle **Forze dell'Ordine**. Le motivazioni più frequenti per non denunciare il ricatto subito sono la rinuncia al posto di lavoro, la mancanza di fiducia nelle Forze dell'Ordine, l'essersela cavata da sole o con l'aiuto dei familiari e la paura delle conseguenze per sé e per la propria famiglia. La paura di non ricevere adeguata tutela fisica e giudiziaria, oltre che economica, rappresenta dunque il principale freno.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro,
Comunicato Stampa 25/11/2020

Bilancio

In Gazzetta Ufficiale

Enti locali: definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale. La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono sempre decidere di avviare la contabilità economico patrimoniale e in tal caso, la delibera di giunta concernente la decisione di tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere trasmessa alla BDAP.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020 il decreto 10 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale.

Il decreto stabilisce che gli enti locali con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale** devono allegare al rendiconto, **una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento**, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto.

Nell'allegato viene chiarito, fra l'altro, che la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e, considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre appunto il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.

Inoltre tali comuni sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, e **non inviano i seguenti allegati e**

documenti contabili relativi al rendiconto:

- il conto economico;
- l'allegato h) concernente i costi per missione;
- i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

La trasmissione alla BDAP di tali documenti non è coerente con la decisione di non tenere la contabilità economico patrimoniale e determina segnalazioni di errore da parte della BDAP.

Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti hanno predisposto la situazione patrimoniale con modalità semplificate, **possono decidere di avviare la contabilità economico patrimoniale**. In tal caso la delibera di giunta concernente la decisione di tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere trasmessa alla BDAP.

Entrata in vigore

Il decreto **abroga e sostituisce** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, dell'11 novembre 2019 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019», ed entra in vigore **il 26 novembre 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 10/11/2020 (Gazzetta Ufficiale 25/11/2020, n. 293)

Finanziamenti

Nella legge di Bilancio 2021

Bonus formazione 4.0: con la proroga si amplia anche l'elenco delle spese ammissibili

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Proroga fino a tutto il 2022 e nuovi costi ammissibili. E' quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2021 per il bonus formazione 4.0. Vengono ammesse all'agevolazione le spese del personale relative alla formazione, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità, nonché costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. Confermate, invece, le percentuali del credito d'imposta, stabilite dalla legge di Bilancio 2020, per piccole, medie e grandi imprese.

Il credito d'imposta **formazione 4.0** sarà valido fino alla fine del 2022. L'estensione della durata del bonus per ulteriori 2 anni è prevista dal disegno di **legge di Bilancio 2021**, attualmente all'esame della Camera.

Ma l'intervento non si ferma alla semplice proroga. Il ddl amplia anche l'elenco delle spese ammissibili. Nessuna modifica invece per aliquote e limiti massimi annuali del credito.

Cosa finanzia e a chi spetta

Istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, l. n. 205/2017) e prorogato, con alcune novità, al 2020 dalla legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, commi 210-217), il beneficio spetta per le **attività di formazione** svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative a **big data e analisi dei dati, cloud, fog-computing, cybersecurity**, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Ne possono fruire **tutte le imprese**, sia residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018 (con cui sono state approvate le disposizioni applicative dell'agevolazione), il credito d'imposta **non si applica** alle imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'articolo 9, D.lgs. n. 231/2001 e l'effettiva fruizione dello stesso è subordinata al rispetto delle norme

sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** e delle norme in materia di obblighi di versamento di **contributi previdenziali e assistenziali** in favore del lavoratore.

Proroga e nuovi costi ammissibili

L'intervento del disegno di legge di Bilancio 2021 non si limita a confermare il credito d'imposta anche per il biennio 2021-2022 (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022), ma allarga anche l'ambito oggettivo di applicazione.

In particolare, viene chiarito che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di Bilancio 2018, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Si tratta nello specifico dei seguenti costi:

- **spese di personale** relative ai **formatori** per le **ore di partecipazione** alla formazione;
- **costi di esercizio** per **formatori e partecipanti** direttamente connessi al **progetto di formazione**, quali spese di viaggio, materiali e forniture, l'ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota riferita al loro uso per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime necessarie per i partecipanti disabili);
- costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti e quelle generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Secondo la disciplina vigente, invece, le spese ammissibili sono quelle relative al costo aziendale del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili riferito alle ore o alle giornate di formazione. Agevolabili anche le eventuali spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione

ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Dalla lettura della disposizione prevista dal ddl di Bilancio, che far riferimento al “periodo in corso al 31 dicembre 2020” sembra che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’**ampliamento dei costi agevolabili** sia efficace già dal 2020.

Misura del credito d’imposta

Il disegno di legge di Bilancio 2021 **conferma le percentuali** del credito d’imposta stabilite dalla legge di Bilancio 2020. In particolare:

- per le **piccole imprese**: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al **50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le **medie imprese**: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al **40%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le **grandi imprese**: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al **30%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al **60%**, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati** o ultra svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.

Adempimenti

Nessuna modifica anche per quanto riguarda gli adempimenti.

Leggi anche Bonus formazione 4.0 tra conferme e novità per le imprese

È necessario conservare:

- una **relazione** che illustri le **modalità organizzative**

e i **contenuti** delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno;

- i **registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno;
- l’ulteriore **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**.

Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali. Tali imprese, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, possono beneficiare di un **contributo**, sotto forma di **credito di imposta**, pari alle spese sostenute e documentate per l’**attività di certificazione contabile**, entro il limite massimo di 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).

Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una **comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico**, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

SURE: successo della terza emissione di obbligazioni

Con l'emissione della terza emissione delle obbligazioni sociali per un valore di 8,5 miliardi di euro a titolo dello strumento SURE dell'UE con scadenza a novembre 2035, viene confermato l'ampio sostegno al programma da parte della comunità internazionale degli investitori. E' stata infatti accolta con favore l'obbligazione sociale a 15 anni, con un record del portafoglio ordini, il più grande mai raccolto per un'emissione obbligazionaria di riferimento (benchmark) effettuata in una singola tranche. Il programma SURE ha come obiettivo quello di contribuire a preservare i posti di lavoro e l'occupazione.

La Commissione europea comunica che ha emesso obbligazioni sociali per un valore **di 8,5 miliardi di euro** a titolo dello strumento SURE dell'UE per contribuire a preservare i posti di lavoro e l'occupazione. La terza emissione è stata emessa in un'unica tranche con scadenza **a novembre 2035**.

Lo strumento, caratterizzata dal **rating elevato**, ha suscitato un interesse molto vivo da parte degli investitori, tanto che la domanda ha superato di più di 13 volte l'offerta. Grazie alle condizioni di prezzo favorevoli così create, gli importi che gli Stati membri riceveranno in prestito saranno maggiori delle somme che dovranno rimborsare.

Obbligazioni SURE

Il successo dell'operazione testimonia l'ampio sostegno al **programma SURE** da parte della comunità internazionale degli investitori che hanno accolto con favore l'obbligazione sociale a 15 anni, con un record del portafoglio ordini, il più grande mai raccolto per un'emissione obbligazionaria di riferimento (benchmark) effettuata in una singola tranche.

L'obbligazione ha un **rendimento negativo del -0,102 %**, vale a dire che per 102 euro presi in prestito, gli Stati membri dovranno rimborsare 100 euro. Il vantaggio costituito dal **tasso di interesse negativo** viene trasferito direttamente agli Stati membri beneficiari sotto forma di erogazione di prestiti back-to-back.

Le banche cui si è appoggiata la Commissione europea per questa operazione sono Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, LBBW e Société Générale.

Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "È la terza volta che la Commissione si apre ai mercati per contrarre prestiti nell'ambito di SURE e per la terza volta abbiamo

ricevuto un forte attestato di fiducia e sostegno da parte degli investitori. Sono fiducioso che proseguiremo con lo stesso spirito nel 2021, sia nell'ambito di SURE che di Next Generation EU, reinvestendo i fondi presi in prestito per costruire un'Europa migliore."

Programmi per il futuro

Nel futuro la Commissione prevede:

- di continuare ad emettere obbligazioni a titolo del programma SURE nel 2021, fino ad arrivare al massimale disponibile di 100 miliardi di euro.
- di dare il via nel 2021 ai prestiti nell'ambito di Next Generation EU, lo strumento temporaneo per la ripresa da 750 miliardi di euro per contribuire a costruire un'Europa più verde, digitale e resiliente.

A cura della Redazione

Impresa

Concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti

Transazione fiscale e previdenziale: impresa salva anche nel silenzio del Fisco e dell'INPS

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Imprese insolventi salve anche se pressate dai debiti fiscali e contributivi. È questo in estrema sintesi l'effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto Covid (decreto legge n. 125/2020), approvata definitivamente dalla Camera, agli articoli 180, 182 bis e 182 ter del regio decreto n. 267/1942. Le novità normative garantiranno l'omologazione da parte del Tribunale del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Con l'approvazione definitiva da parte della Camera alla legge di conversione del **decreto Covid** (decreto legge n. 125/2020) trovano conferma le modifiche apportate in materia di **transazione fiscale e previdenziale** nel contesto dell'omologazione del **concordato preventivo** e dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti**.

Il disegno di legge prende in considerazione il dettato degli articoli 180, 182 *bis* e 182 *ter* del regio decreto n. 267/1942 per ridefinire con riferimenti ai primi due articoli alcuni tratti procedurali in materia di omologazione e per armonizzare, rispetto al dettato dell'art. 182 *ter* la disciplina del trattamento **dei crediti tributari e contributivi** nell'ambito della conclusione del concordato preventivo con quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Ma andiamo nel dettaglio per meglio comprendere la portata delle modifiche.

Leggi anche Transazione fiscale e previdenziale: verso l'applicazione immediata

Proposta di transazione fiscale e previdenziale

Al fine di fornire un aiuto alle imprese in crisi data l'attuale contingenza sanitaria ed economia dovuta al Covid-19, diventa possibile ottenere l'omologazione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione anche quando il voto del fisco e degli enti di previdenza è determinante per ottenere la **maggioranza dei creditori**.

Nell'ambito della predisposizione di un piano di concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'imprenditore in stato di crisi può presentare all'Amministrazione finanziaria o all'INPS e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, una proposta di transazione fiscale e previdenziale per il pagamento - in misura parziale o in forma dilazionata - dei tributi o degli oneri contributivi.

Tale proposta deve essere accompagnata dalla **relazione di un professionista** indipendente ed è finalizzata a valutare la **convenienza del piano** di soddisfazione

dei crediti tributari e previdenziali proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

All'esito dell'istruttoria e previo ricevimento di parere positivo della Direzione regionale competente, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe esprimere il proprio consenso o diniego alla proposta di transazione attraverso la sottoscrizione di un apposito atto negoziale.

Aspetto critico di tale iter è quello dei termini entro cui le amministrazioni competenti possono esprimere il parere sulla proposta del debitore. Il **termine di 30 giorni** per completare l'istruttoria - previsto peraltro solo nell'ambito del concordato preventivo e non anche dell'accordo di ristrutturazione - viene prevalentemente considerato **non perentorio** e pertanto non rispettato.

Concordato preventivo

Al fine di superare gli inconvenienti legati alla farraginosità del predetto iter, la legge di conversione del decreto legge n. 125/2020, intervenendo sul dettato dell'articolo 180 del RD n. 267/1942, ha previsto la possibilità per il Tribunale di **omologare il concordato preventivo** contenente proposte di transazione fiscale e contributiva anche **in assenza dell'approvazione dell'Erario e degli enti di previdenza** interessati, laddove le stesse proposte siano determinanti per il raggiungimento della maggioranza dei creditori e delle classi di creditori - se previste - che il Regio Decreto richiede ai fini dell'approvazione del concordato.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

Modifica analoga è stata inserita anche nel dettato dell'articolo 182-ter del RD n. 267/1942 in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti, riconoscendo anche in questo caso al Tribunale la possibilità di omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti senza attendere l'esito delle valutazioni di Erario e enti previdenziali, se l'adesione all'accordo è decisiva ai fini del raggiungimento della **percentuale del 60% dei crediti** necessaria ai fini della stipulazione dell'accordo

con i creditori.

Riepilogando

1. Nei **concordati preventivi**, il Tribunale potrà procedere all'omologa anche senza il voto dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, quando la loro adesione dovesse essere determinante per il raggiungimento delle maggioranze (crediti ammessi al voto e/o voto della maggioranza delle classi) per l'approvazione del piano.
2. Negli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, quando dovesse essere decisiva per il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti, il tribunale potrà omologare l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria.

Ruolo centrale del professionista

In entrambi i casi, per consentire questa opportunità,

viene conferito un ruolo fondamentale alla **relazione di un professionista**, designato dal debitore, che attesti che la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari o contributivi e relativi accessori, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le nuove norme che entreranno in vigore al momento della pubblicazione della legge di conversione del decreto Covid in Gazzetta Ufficiale e **saranno immediatamente operative** in quanto si tratta di norme processuali che potranno essere applicate dai tribunali in tutti i procedimenti non ancora omologati e quindi anche per quelle procedure tutt'ora pendenti.

Determinante diverrà allora il lavoro del professionista indipendente, il quale sarà chiamato a **redigere una perizia** assumendosi la responsabilità di attestare la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria che deve confrontare lo scenario realisticamente prevedibile in un contesto alternativo fallimentare.

Impresa

Parlamento Europeo

Azioni legali collettive: approvata la direttiva UE

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva una normativa che consentirà a gruppi di consumatori dell'UE di intraprendere azioni collettive. Le nuove norme introducono un modello armonizzato di azione rappresentativa che fornisce ai consumatori una protezione da danni collettivi, il lancio di azioni collettive da parte di associazioni dei consumatori selezionate e la tutela da abusi di azioni legali grazie al principio "chi perde paga".

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva una normativa che consentirà **a gruppi di consumatori dell'UE** di intraprendere **azioni collettive**. Le nuove norme introducono un modello armonizzato di azione rappresentativa che fornisce ai consumatori una **protezione da danni collettivi e dal rischio di azioni legali abusive**.

Obiettivi

L'obiettivo della normativa è migliorare il funzionamento del mercato interno **ponendo fine a pratiche illegali e facilitando l'accesso alla giustizia per i consumatori**.

Tutti i Paesi UE dovranno instaurare almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati, quali associazioni dei consumatori o organismi pubblici, di intentare azioni rappresentative di natura inibitoria (cessazione o divieto) o risarcitoria (compensazione).

Maggiori diritti per i consumatori e tutela per i professionisti

L'azione rappresentativa europea consentirà a enti legittimati, quali le associazioni dei consumatori, di rappresentare gruppi di consumatori e intentare azioni rappresentative.

L'avvio di azioni giudiziarie transfrontaliere è subordinato al rispetto degli stessi criteri in tutta l'UE da parte degli enti legittimati.

I requisiti richiesti a tali enti sono:

- un certo livello di stabilità di cui devono dare prova;
- capacità di rispondere della propria attività pubblica;
- assenza di scopo di lucro che deve essere dimostrata.

Per quanto riguarda le azioni nazionali, gli enti dovranno rispettare i criteri previsti dalla normativa nazionale. Gli enti legittimati sono tenuti a mettere in atto procedure volte a scongiurare influenze esterne o l'insorgere di conflitti di interesse, in particolare se finanziati da terzi.

E' prevista la salvaguardie da azioni legali abusive grazie al principio **"chi perde paga"**, secondo cui la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa le spese legali sostenute.

Potranno anche essere intentate azioni collettive contro **professionisti per presunte violazioni di leggi UE** in numerosi settori, quali la protezione dei dati personali, i viaggi e il turismo, i servizi finanziari, l'energia e le telecomunicazioni.

Il **relatore Geoffroy Didier** (PPE, FR) ha detto: "Con questa nuova direttiva abbiamo trovato un equilibrio tra una maggiore protezione dei consumatori e la certezza giuridica di cui le imprese hanno bisogno. In un momento in cui l'Europa è messa a dura prova, l'UE ha dimostrato di essere in grado di fornire e di adattarsi a nuove realtà, di proteggere meglio i suoi cittadini e di offrire loro nuovi diritti concreti in risposta alla globalizzazione e ai suoi eccessi".

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e gli Stati membri dispongono in seguito di **24 mesi per recepire la direttiva** nel loro diritto nazionale, e di **ulteriori 6 mesi per applicarla**. Tale data di applicazione sancisce l'entrata in vigore delle nuove norme sulle azioni rappresentative.

A cura della Redazione

Impresa

Dalla Commissione Europea

Proprietà intellettuale: il piano d'azione per aiutare le imprese

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo piano d'azione sulla proprietà intellettuale per aiutare le imprese a sfruttare al meglio le loro invenzioni e creazioni e garantire che possano apportare benefici alla nostra economia e alla nostra società. Nello specifico, per consentire all'industria europea creativa e innovativa di rimanere un leader mondiale e ad accelerare le transizioni verde e digitale in Europa il piano d'azione definisce misure fondamentali per: migliorare la protezione della PI, incentivare la diffusione della PI nelle PMI, agevolare la condivisione della PI ai fini di una maggiore diffusione della tecnologia nel settore, lottare contro la contraffazione, migliorare l'applicazione dei diritti di PI, promuovere condizioni di parità a livello mondiale.

La Commissione europea ritiene la proprietà intellettuale (PI) è un **fattore essenziale per la crescita economica** in quanto aiuta le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per consentire all'industria europea creativa e innovativa di rimanere un leader mondiale e ad accelerare le transizioni verde e digitale in Europa è stato elaborato un piano d'azione che definisce in particolare misure fondamentali per:

- migliorare la protezione della PI,
- incentivare la diffusione della PI nelle PMI,
- agevolare la condivisione della PI ai fini di una maggiore diffusione della tecnologia nel settore,
- lottare contro la contraffazione,
- migliorare l'applicazione dei diritti di PI,
- promuovere condizioni di parità a livello mondiale.

La crisi COVID-19 ha anche messo in luce alcuni casi di dipendenza dall'innovazione e dalle tecnologie critiche; il piano d'azione affronta quindi tali sfide garantendo nel contempo che la PI critica possa essere resa disponibile in tempi di crisi.

Nell'odierna economia della conoscenza i beni immateriali quali **marchi, disegni e modelli, brevetti e dati** assumono un'importanza sempre maggiore. Le industrie ad alta intensità di PI rappresentano il 45 % del PIL e il 93 % di tutte le esportazioni dell'UE, mentre il valore aggiunto della PI sta crescendo nella maggior parte degli ecosistemi industriali europei. Nel settore della proprietà intellettuale i depositi sono in aumento a livello mondiale, in quanto i beni immateriali svolgono un ruolo sempre più importante nella corsa alla leadership tecnologica mondiale. Il piano d'azione si basa sui punti di forza del quadro europeo in materia di PI per garantire il sostegno alla ripresa e alla resilienza economica in settori fondamentali.

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "In Europa sono nate alcune delle principali innovazioni mondiali, ma le imprese non sono ancora pienamente in grado di proteggere le loro invenzioni e di trarre vantaggio dalla loro proprietà intellettuale. Oggi proponiamo di rivedere il nostro sistema della proprietà intellettuale per rafforzare la capacità dell'Europa di sviluppare tecnologie di prossima generazione, tener conto dei progressi a livello di dati e intelligenza artificiale, consentire alle imprese di mettere rapidamente in comune le conoscenze in tempi di crisi e sostenere il percorso dell'Europa verso la ripresa economica e la transizione verde."

Migliorare la protezione della PI

Il piano d'azione propone:

- di migliorare i certificati protettivi complementari

(SPC) per i medicinali e i prodotti fitosanitari brevettati e di modernizzare la protezione dei disegni e dei modelli dell'UE.;

- di rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche agricole (IG) valutando nel contempo la fattibilità di un sistema di protezione delle IG per i prodotti non agricoli a livello di UE.

La Commissione ha avviato inoltre un dialogo con l'industria sull'impatto delle nuove tecnologie (quali IA e blockchain) sul sistema della proprietà intellettuale. Per garantire che le imprese abbiano accesso a strumenti di protezione rapidi, efficaci e a prezzi accessibili e ridurre la frammentazione e la complessità persistenti dell'attuale sistema, il piano d'azione invita gli Stati membri a introdurre rapidamente il sistema brevettuale unitario al fine di creare uno sportello unico per la protezione e l'applicazione dei brevetti in tutta l'UE.

Promuovere la diffusione della PI nelle piccole e medie imprese (PMI)

Gli innovatori e i creatori europei, in particolare le PMI, spesso non sono consapevoli dei vantaggi derivanti dall'integrazione della PI nella strategia aziendale. Per aiutare le piccole imprese a trarre vantaggio dai loro beni immateriali, la Commissione propone misure volte a migliorare l'informazione e la consulenza. In questo modo si aiuteranno le PMI che patiscono le conseguenze della pandemia a gestire e a sfruttare meglio i loro portafogli di diritti di PI grazie ad un nuovo regime di assistenza finanziaria da 20 milioni di euro, finanziato per il primo anno da fondi dell'EUIPO. La Commissione metterà inoltre a disposizione di tutti i partecipanti ai programmi di ricerca e innovazione finanziati dall'UE consulenza e assistenza in materia di PI e collaborerà con tutti i portatori di interessi per migliorare la valorizzazione dei DPI in tutta la comunità di R&I.

Facilitare la condivisione della PI

Riconoscendo l'importante ruolo che il sistema della PI può svolgere nell'affrontare le emergenze sanitarie, come l'attuale pandemia da coronavirus, la Commissione propone misure per facilitare la condivisione della PI critica in tempi di crisi, che garantiscano nel contempo la redditività degli investimenti. La Commissione si attiverà inoltre per migliorare l'infrastruttura per il diritto d'autore e si adopererà per mobilitare meglio i dati protetti dalla PI. Presenterà inoltre proposte atte a migliorare la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali, che costituiscono elementi fondamentali della trasformazione digitale dell'industria europea.

Combattere la contraffazione e migliorare l'applicazione dei diritti di PI

La Commissione migliorerà l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale rendendola più efficace ed equilibrata. Prevede inoltre di istituire una serie di strumenti dell'UE per la lotta alla contraffazione al fine di promuovere e agevolare un'efficace cooperazione tra i titolari di diritti di PI, gli intermediari (come i mercati online) e le autorità di contrasto, integrare le migliori pratiche e utilizzare strumenti adeguati e nuove tecnologie.

Promuovere condizioni di parità a livello mondiale

Le imprese devono ancora affrontare grandi sfide quando operano in paesi terzi. Per far fronte a queste sfide la Commissione intende rafforzare la posizione dell'UE quale modello globale per la definizione di norme nel settore della PI. Renderà inoltre più energica la risposta dell'UE alle pratiche sleali messe in atto da operatori di paesi terzi, come lo spionaggio industriale o i tentativi di appropriazione indebita della PI nel contesto della cooperazione in materia di R&S.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.